

Il revisore contabile ha un ruolo fondamentale nelle operazioni straordinarie delle società, come fusioni, acquisizioni e scissioni. La sua esperienza è necessaria per valutare l'effettiva correttezza e trasparenza delle operazioni e delle relative relazioni finanziarie. Il revisore contabile verifica che le operazioni straordinarie siano conformi alla normativa vigente e alle procedure interne dell'azienda, oltre a garantire che venga rispettato il principio della continuità aziendale. Inoltre, ha il compito di analizzare le eventuali implicazioni fiscali e contabili delle operazioni straordinarie. La sua relazione finale è fondamentale per determinare la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società prima e dopo l'operazione straordinaria.

Cos'è una Operazione Straordinaria?

Sono transazioni aziendali significative che possono includere trasformazioni, fusioni, acquisizioni, scissioni, cessioni di rami d'azienda, aumenti di capitale, riduzioni di capitale, ristrutturazioni aziendali e altre operazioni di natura simile.

In tutte le sopra richiamate operazioni straordinarie, sussiste l'interesse dei soggetti interessati a procedere ad una stima del valore da riconoscere al complesso aziendale, alla partecipazione ceduta o conferita, ai complessi patrimoniali che vengono fusi o scissi per poter trovare un accordo sul prezzo di cessione o sui "pesi" partecipativi da riconoscere nella compagine sociale della società avente causa dell'operazione. Oltre al mero interesse dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'operazione straordinaria, vi sono situazioni in cui la legge prevede dei veri e propri obblighi estimativi volti alla tutela dei soggetti terzi.

Il revisore deve esaminare attentamente la situazione fiscale dell'impresa target, verificare la conformità alle normative fiscali e valutare eventuali impatti fiscali sull'operazione in corso. La due diligence fiscale del revisore è quindi essenziale per garantire la corretta valutazione e gestione dei rischi fiscali legati alle operazioni straordinarie, fornendo agli acquirenti e venditori un quadro chiaro e accurato della situazione fiscale della società oggetto di transazione. Le norme che sanciscono l'obbligatorietà della redazione della perizia di stima sono: gli articoli 2343 e 2465 civ. - salvo quanto previsto dagli articoli 2343 ter e 2343 - per i conferimenti in natura effettuati verso società per azioni o a responsabilità limitata; l'articolo 2500 ter civ. capitali; l'articolo 2501 sexies riguardante la trasformazione di società di persone in società di civ. scissione.

Per quanto riguarda le operazioni di fusione, incorporazione o la perizia di stima, deve essere redatta da un soggetto iscritto nel registro dei revisori o da una società di revisione iscritta nell'apposito albo. Sull'importanza della figura dell'esperto chiamato a redigere la perizia di stima, nelle operazioni straordinarie, è stata ribadita l'incompatibilità tra l'incarico di redattore della perizia di stima ad un qualsiasi altro incarico di consulenza conferito dalla stessa società. l'esperto, chiamato a redigere la perizia di stima, doveva evitare ogni situazione di conflitto di interessi essendo incompatibile - per il professionista incaricato - il duplice ruolo di tenentario delle scritture contabili e relatore di stima della società trasformanda.

l'incompatibilità del revisore è l'articolo 10, comma 2, D.Lgs. 39/2010, il quale dispone espressamente che "il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di auto riesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa".

E-NODO S.r.l. – società di revisione

Via Traversa Fiorentina n. 6 – 59100 Prato

Tel 0574 1651555- P.I. 02622520977 - C.F. 02622520977

Email:info@e-nodo.com- Pec: e-nodo@pec.it



E-NODO S.r.l. – società di revisione
Via Traversa Fiorentina n. 6 – 59100 Prato
Tel 0574 1651555- P.I. 02622520977 - C.F. 02622520977
Email:info@e-nodo.com- Pec: e-nodo@pec.it